

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1543 del 31/03/2021
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: SARMATO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME PO ÷ USO: RIMOZIONE MATERIALE INERTE DEPOSITATO DA PIENA DEL FIUME PO SU TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA E RIUTILIZZO DELLO STESSO SIA PER COMMERCIALIZZAZIONE SIA PER LA SISTEMAZIONE DI ARGINELLO DANNEGGIATO DALLA STESSA PIENA - CONCESSIONARIO: GRANORO S.A.S. DI BUTRICHI IONE & C. - SISTEB: PC20T0035 ÷ SINADOC: 25529/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1596 del 30/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE:
SARMATO (PC) – CORSO D’ACQUA: FIUME PO – USO: RIMOZIONE
MATERIALE INERTE DEPOSITATO DA PIENA DEL FIUME PO SU TERRENI
DI PROPRIETA’ PRIVATA E RIUTILIZZO DELLO STESSO SIA PER
COMMERCIALIZZAZIONE SIA PER LA SISTEMAZIONE DI ARGINELLO
DANNEGGIATO DALLA STESSA PIENA - CONCESSIONARIO: GRANORO
S.A.S. DI BUTRICHI IONE & C. - SISTEB: PC20T0035 – SINADOC: 25529/2020.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico

VISTA: la domanda acquisita al protocollo ARPAE n°141496 del 02/10/2020 e la successiva integrazione acquisita al protocollo ARPAE n°180615 del 14/12/2020, con la ditta Granoro S.A.S. di Butriochi Ione & C., in persona del legale rappresentante Butriochi Ione, con sede legale in Milano (MI) – p.iva 08980210150 – ha chiesto la concessione per l’asportazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli privati invasi dalle acque di piena del novembre 2019 del fiume Po ed identificati al NCT del comune di Sarmato loc. Bosco di Litta al foglio 1 mappale 2 e foglio 3 mappali 11, 3, 10, e foglio 4 mappali 2 e 1 per un quantitativo di circa 5.538 mc di materiale limo-sabbioso e il successivo riutilizzo in parte per commercializzazione e in parte per la riparazione di un arginello golenale di proprietà privata e preesistente, danneggiato dalla stessa piena (foglio 3 mappale 43);

PREMESSO CHE :

- la piena del Fiume Po nel mese di novembre 2019 ha depositato sui terreni di proprietà

della ditta Granoro S.A.S. di Butriochi Ione & C., sabbia e limi che impediscono il normale godimento dei terreni agricoli;

- l'evento di sedimentazione è imputabile alle imprevedibili e naturali dinamiche del fiume e conseguente ad evento del tutto saltuario e variabile di ricorrenza pluriennale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 avvenuta in data 11/11/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 395, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n°153909 del 26/10/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) – Ufficio Operativo di Piacenza, al Comune di Sarmato, l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al prot. ARPAE n°164649 del 13/11/2020 con la quale A.I.Po – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in riferimento alla richiesta di concessione in oggetto formulando le prescrizioni che vengono riportate in allegato quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

- della nota assunta al proto ARPAE con n° 174105 del 01/12/2020 con la quale il Comune di Sarmato ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni che vengono riportate in allegato quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

VALUTATO:

- che il materiale risulta di scarsa qualità e ritenuto congruo applicare, ai sensi della

L.R. 7/2004 art.20 co. 3 lettera m) punto 2 e 3, un canone intermedio tra quello previsto per il prelievo di misto sabbia e limo (di € 2,80/mc) e quello previsto per il prelievo delle terre limose (di € 0,80/mc) pari ad € 2,00/mc;

- di dover riconoscere alla ditta Granoro S.A.S. di Butrioichi Ione & C. le spese sostenute per la bonifica agraria stimate in ragione di € 1,60/mc per cui il canone netto da applicare risulta pari ad € 0,40/mc;
- il canone complessivo dovuto con aggiornamenti ISTAT in € **2.285,14** di cui € **2.208,55** per l'asportazione del materiale limo sabbioso e € **76,58** per l'utilizzo della rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare:

- in data 30/09/2020 € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 25/03/2021 € 2.285,14 a titolo di canone anno 2021;
- in data 25/03/2021 € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO altresì che il richiedente ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 26/03/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta GRANORO S.A.S. di BUTRICHIONE & C. - con sede legale in Milano (MI) - 20144 Via Orseolo Pietro, 3 – P.IVA: 08980210150 – la concessione per:

1) l'asportazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli privati invasi dalle acque di piena del novembre 2019 del fiume Po ed identificati al NCT del comune di Sarmato loc. Bosco di Litta al foglio 1 mappale 2 e foglio 3 mappali 11, 3, 10, e foglio 4 mappali 2 e 1 per un quantitativo di circa 5.538 mc di materiale limo-sabbioso e il successivo riutilizzo in parte per commercializzazione e in parte per la riparazione di un arginello golenale di proprietà privata e preesistente, danneggiato dalla stessa piena (foglio 3 mappale 43);

2) l'uso della rampa argine fiume Po di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale – in destra idraulica fiume Po in loc. La Casella in comune di Sarmato e

identificata catastalmente al foglio 4 mappale 17 fronte foglio 5 mappale 128 lato golena, del C.T. del comune di Sarmato (PC).

b) di stabilire che :

- la concessione è valida per **anni 2** successivi e continui a partire dalla data di adozione del presente atto;

il canone per il corrente anno 2021 per l'utilizzo della rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale è determinato in € **76,58**, tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- il canone per l'asportazione del materiale limo sabbioso è determinato in € **2.208,55**;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 2) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/03/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE:

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal

concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad € 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. SISTEB: PC20T0035 a favore della ditta GRANORO S.A.S. di BUTRICHI IONE & C. - con sede legale in Milano (MI) - 20144 Via Orseolo Pietro, 3 – P.IVA: 08980210150, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

- 1) l'asportazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli privati invasi dalle acque di piena del novembre 2019 del fiume Po ed identificati al NCT del comune di Sarmato loc. Bosco di Litta al foglio 1 mappale 2 e foglio 3 mappali 11, 3, 10, e foglio 4 mappali 2 e 1 per un quantitativo di circa 5.538 mc di materiale limo-sabbioso e il successivo riutilizzo in parte per commercializzazione e in parte per la riparazione di un arginello golenale di proprietà privata e preesistente, danneggiato dalla stessa piena (foglio 3 mappale 43);
- 2) l'uso della rampa argine fiume Po di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale – in destra idraulica fiume Po in loc. La Casella in comune di Sarmato e identificata catastalmente al foglio 4 mappale 17 fronte foglio 5 mappale 128 lato golena, del C.T. del comune di Sarmato (PC).

Come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione ha durata di 2 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

- 1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in

ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente anche su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità Idraulica e/o dall'Amministrazione Comunale di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone complessivo per il 2021 quantificato con aggiornamento ISTAT in € **2.285,14** di cui € **2.208,55** per l'asportazione del materiale limo sabbioso e € **76,58** per l'utilizzo della rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale.

La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2022 per l'utilizzo della rampa in € **76,58**. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della

concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode relativamente all'area occupata dalla rampa arginale identificata catastalmente al foglio 4 mappale 17 fronte foglio 5 mappale 128 lato golena, del C.T. del comune di Sarmato, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente

autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

7) In cantiere dovrà essere tenuto un registro per l'annotazione dei volumi di materiale allontanato al fine di provvedere all'eventuale conguaglio dell'importo del canone, qualora i quantitativi estratti eccedessero quelli concessi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, assunta al prot. ARPAE n.164649 del 13/11/2020 che si allega al presente disciplinare quale parte integrante e

sostanziale (sub 2).

Art. 8 – Prescrizioni di ordine urbanistico/ambientale

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune di Sarmato – Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica, Ambiente e Polizia Municipale – con nota assunta al prot. ARPAE n.174105 del 01/12/2020 che si allega al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale (sub 3).


Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.


Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IN DATA 26/03/2021 DA BUTRICHI IONE (C.F. BTRNI030T66C228N) in qualità
di legale rappresentante della ditta GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione & C.**



23/2/2021, 16:21:36





Spett.le
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Comune di Sarmato
PEC: comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

Granoro SAS di Butrichi Ione & C.
c/o Geom. Rebecchi Andrea
PEC: andrea.rebecchi@geopec.it

Prot. 28482 del 13/11/2020

Classifica: 6/10/20/03_Pidr/A-230/2019A/A-1-6-1-2

Oggetto: Istanza di concessione per l'asportazione di materiale inerte depositatosi su terreni di proprietà a seguito della piena del fiume Po del novembre 2019 in loc.tà Bosco di Litta in comune di Sarmato (PC). (SINADOC_25529/2020 SISTEB_PC20T0035)
Richiedente: GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione
Parere di competenza.

Con nota Arpae_Sac_Piacenza n.153909 in data 26/10/2020, assunta al protocollo AIPo al n.26690 in stessa data, è stato chiesto il parere di competenza di quest'Agenzia inerente all'istanza di concessione presentata dalla Ditta richiedente GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione in merito alla bonifica dei terreni di proprietà siti in comune di Sarmato loc.tà Bosco Litta, gravati dai depositi materiali limo-sabbiosi depositati dalle acque di piena del fiume Po in conseguenza della piena del novembre 2019, con riutilizzo dei materiali per la commercializzazione e, se ritenuti di matrice idonea, per il ripristino della rottura dell'argine golenale chiuso di proprietà del richiedente ed identificato dal foglio 3 Mapp. 43 del comune di Sarmato;

ESAMINATA la documentazione ivi pervenuta, redatta dal Geom. Andrea Rebecchi in qualità di Tecnico incaricato dal richiedente, consistente in Relazione Tecnica, rilievi e tavole grafiche dello stato di fatto, quantificazione dei materiali depositati dal fiume Po, quantificazione del materiale necessario per la ricostruzione dell'argine golenale per il tratto distrutto dalle acque di piena, oltre alla quantificazione economica delle spese da sostenere a carico del richiedente per il ripristino dei luoghi (bonifica e ricostruzione dell'argine golenale);

ESEGUITO debito sopralluogo delle aree in questione e verificata l'entità dei depositi alluvionali e dei danni subiti dall'argine golenale che risulta completamente divelto per una tratta di circa 40 metri in

concomitanza della quale le acque di piena hanno formato un budrio di profondità media di circa 2-2.50 metri dal piano campagna;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in:

Fascia A - *Fascia di deflusso_Zona A2 Alveo di piena_* sia per quanto inerente ai depositi limo sabbiosi da rimuovere che al tratto di argine da ricostruire;

CONSIDERATO che i medesimi manufatti sono collocati nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in:

Fascia P3 – *Alluvioni frequenti-Elevata probabilità (TR 20-50)* sia per quanto inerente ai depositi limo sabbiosi da rimuovere che al tratto di argine da ricostruire;

DATO ATTO E VERIFICATO che la quota di sommità dell'argine golenale in questione risulta inferiore mediamente di 3.70 metri circa rispetto alla quota di sommità dell'arginatura maestra del fiume Po retrostante;

DATO ATTO che l'argine golenale in questione (per il quale non si è in grado di datare l'anno/periodo di costruzione né sono stati rinvenuti presso quest'Ufficio atti attestanti eventuali autorizzazioni) è stato interessato da tutte le più grandi piene registrate a partire dagli anni '50 senza determinare sostanziale alterazione degli assetti dell'alveo del fiume Po e delle opere idrauliche interessate, né degli assetti dei luoghi di golena;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", nello specifico l'Art.93;

VISTE le Norme di attuazione del PTCP vigente;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovesse essere necessaria ai termini di leggi attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
AI SOLI FINI IDRAULICI**

per l'asportazione del materiale limo-sabbioso depositato dalla piena del fiume Po di novembre 2019 sui terreni di proprietà privata del Richiedente e per il riutilizzo dello stesso sia per la commercializzazione che, nel caso ritenuto idoneo, per la ricostruzione del tratto di argine golenale preesistente e divelto dalle acque di piena.

Il presente parere è subordinato al recepimento delle prescrizioni a seguito riportate.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività oggetto del presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa della richiedente Granoro S.A.S.



2. Il parere positivo è accordato per le operazioni di rimozione di materiale sabbioso ai fini della commercializzazione e, se ritenuti idonei, per la ricostruzione dell'argine golenale con le stesse caratteristiche dimensionali di quello esistente, così come esplicitato e rappresentato graficamente con la documentazione presentata ed ivi pervenuta con nota Arpa Sac n.153909 in data 26/10/2020, che diventa parte integrante del presente parere anche se non fisicamente allegata.
3. Ogni modifica, integrazione e/o nuova costruzione a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'esecuzione di lavorazioni/opere difformi o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente.
4. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona interessata dalle operazioni in argomento.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date d'inizio e fine delle operazioni di allontanamento dei depositi limo sabbiosi e della ricostruzione dell'argine golenale, nonché dei riferimenti della Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi.
2. **A lavori ultimati le quote dei terreni dovranno risultare pari ed omogenee a quelle delle attigue aree golenali.**
3. Il richiedente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua.
4. In considerazione che le operazioni di rimozione del materiale sabbioso in argomento e la ricostruzione dell'argine ricadono all'interno di area golenale allagabile e quindi con la possibilità di variazioni dei livelli idrometrici, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità, ovvero la messa in atto tutte le procedure idonee in caso di eventi di piena per quanto attinente ai pericoli connessi all'intervento stesso; nello specifico operatori e mezzi dovranno essere allontanati con debito preavviso appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale.
5. Il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna – Allerta Meteo Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, attrezzature, mezzi, a seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente nulla avrà a pretendere quest'Agenzia.
6. In caso di attivazione del Servizio di Piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree interessate dai lavori in argomento, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori economici presenti (a qualunque titolo) per conto dell'Autorità Idraulica.
7. Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dei lavori oggetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente. Pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena.
2. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO in tale sede.
3. In caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente.

Il presente Parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo quest'Agenzia del tutto estranea a tali materie e sollevato al riguardo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Mirella Vergnani



VISTO: L'incaricato di Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



IE DI SARMATO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Settore Urbanistica, Ambiente e Polizia Municipale

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza
Tel. 0523.848098 fax 0523.887784
E mail urbanistica@comune.sarmato.pc.it



Allegato sub 3

Spett.le

A.R.P.A.E – S.A.C.

PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

AIPO Ufficio Operativo di Piacenza

PEC: protocollo@cert.agenziapo.it
ufficio-pc@cert.agenziapo.it

Spett.le

GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione & C.

C/O Geom. REBECCHI ANDREA
PEC: andrea.rebecchi@geopec.it

Prot.9318 del 01/12/2020

Oggetto: PARERE – Istanza di concessione per l'asportazione di materiale inerte depositatosi su terreni di proprietà a seguito della piena del fiume Po del novembre 2019 in Loc. Bosco di Litta in Comune di Sarmato (PC) – Richiedente: **GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione & C.** – SINADOC 25529/2020 – SISTEB PC20T0035.

Con riferimento alla richiesta di parere, trasmessa da ARPAE SAC in data 26.10.2020 Prot.153909/2020, assunta a protocollo nr.8227 del 26.10.2020, relative alla istanza in oggetto;

Premesso che:

- il richiedente è la Sig.ra Butrichi Ione, in qualità di Legale Rappresentante della GRANORO S.A.S. di Butrichi Ione & C., avente sede legale a MILANO, Via Pietro Orseolo nr.3;
 - l'istanza presentata alla competente ARPAE SAC – Area Autorizzazioni e concessioni - Ovest, è volta all'ottenimento di concessione per l'asportazione di materiale inerte depositatosi su terreni di proprietà a seguito della piena del fiume Po del novembre 2019 in Loc. Bosco di Litta in Comune di Sarmato (PC);
 - le aree oggetto della richiesta sono individuate al Catasto Terreni del Comune di Sarmato come di seguito specificato:
 - Foglio 1, mappale 2;
 - Foglio 3, mappali 3, 10, 11 e 43;
 - Foglio 4, mappali 1 e 2;
 - Le suddette aree ricadono in Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000);
 - Le suddette aree non ricadono in sito della Rete Natura 2000 (SIC o ZPS);
 - Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000)
- per quanto di competenza, si relaziona quanto segue:

- Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale comunale – P.S.C., Piano Strutturale Comunale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 03.04.2017) e R.U.E., Regolamento Urbanistico Edilizio (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.04.2017) – le aree hanno la seguente classificazione:

Foglio 1 Mappale 2:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:

- Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE];**
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC];**
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE];**
 - Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - (parte) Vincolo idraulico **[art.4.1.21 RUE];**
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE];**
 - Assetto vegetazionale tutelato:
 - Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE];**
- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE];**
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a - Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE];**

Foglio 3 Mappale 3:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:
 - Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE];**
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC];**
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE];**
 - Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - (parte) Vincolo idraulico **[art.4.1.21 RUE];**
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE];**
 - Assetto vegetazionale tutelato:
 - (parte) Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE];**
- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE];**
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a - Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE];**

Foglio 3 Mappale 10:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:
 - Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE];**
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC];**
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE];**
 - Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE];**
 - Assetto vegetazionale tutelato:
 - (parte) Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE];**

- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - (parte) Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE]**;
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a – Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE]**;

Foglio 3 Mappale 11:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:
 - Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE]**;
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC]**;
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE]**;
 - Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE]**;
 - Assetto vegetazionale tutelato:
 - Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE]**;
- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE]**;
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a – Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE]**;

Foglio 4 Mappale 1:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:
 - Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE]**;
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC]**;
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE]**;
 - Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE]**;
 - Assetto vegetazionale tutelato:
 - (parte) Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE]**;
- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - (parte) Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE]**;
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a – Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE]**;

Foglio 4 Mappale 2:

- ZONE URBANISTICHE:
 - Zone agricole:
 - Zone E1 - Agricola normale **[art.3.2.21 RUE]**;
- RETE ECOLOGICA:
 - Rete ecologica - Elementi di rilevanza sovralocale (Provincia di Piacenza - Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale:
 - Corridoi fluviali primari **[art.31 PSC]**;
- TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI:
 - Ambiti di gestione ambientale del territorio
 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP, art. 53) **[art.4.1.8 RUE]**;

- Aree di valore naturale-ambientale e rischio idraulico:
 - Fascia fluviale A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP, art.11)
 - Zona A2: Alveo di piena **[art.4.1.2 RUE];**
- Assetto vegetazionale tutelato:
 - Aree forestali e boschive (PTCP, art. 8) **[art.4.1.10 RUE];**
- EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE:
 - Aree ed elementi di interesse paesaggistico:
 - Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett. c) **[art.4.1.9 RUE];**
 - Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale (PTCP, art. 54);
 - 1a - Sub-unità del fiume Po **[art.4.1.24 RUE];**

Precisando quanto segue:

- **AMBITI TERRITORIALI** (perimetrati nella Tavola PSC.T03): le aree sono integralmente individuate come Territorio Rurale (Cap A-IV L.R. 20/2000) - Ambiti rurali di valore naturale e ambientale, normati dall'art.24 del PSC; lo strumento urbanistico, tra l'altro, prevede prioritariamente una destinazione volta al mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente (co. 2, lett. a)); viene specificato che in detti ambiti sono vietati gli interventi di bonifica agraria che alterano l'andamento morfologico dei terreni e la loro copertura arborea che non costituisce coltivazione agricola, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi (comma 4). Tutti gli interventi dovranno comunque attenersi alle indicazioni previste dal PTCP ed in particolare per le fasce fluviali, le disposizioni di cui agli Art. 10, Art. 11 Art. 12 e Art. 13 delle norme del PTCP;
- **RETE ECOLOGICA** (perimetrata nella Tavola PSC.T04): le aree sono integralmente individuate come "Corridoi fluviali primari", aspetti normati dall'art. 31 del PSC; lo strumento urbanistico, tra l'altro, indica che sono ammessi interventi a sostegno delle attività agricole (comma 6);
- **TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI** (perimetrati nelle Tavole PSC.T06 e RUE.T04) - **Aree di valore naturale e ambientale e rischio idraulico** - Fasce fluviali: le aree ricadono in zona A2;
 - Nella FASCIA A, normata dall'art. 48 del PSC e dall'art. 4.1.2 delle NTA del RUE, tra le altre cose, non sono ammesse attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere (comma 3, lett. a) e b)); sono consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
 - a) la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
 - nell'alveo di piena, zona A2, sono ammesse le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti (comma 7, lett. d)), nonché le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle

- modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale (comma 7, lett. e));
- o TUTELE E VINCOLI STORICI (perimetrati nelle Tavole PSC.T07 e RUE.T05): le aree ricadono integralmente in **Aree di interesse paesaggistico**, relativamente a Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto (D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. c)), normati dall'art. 57 del PSC e dall'Art. 4.1.9 delle NTA del RUE; in relazione alla tipologia di utilizzo previsto nella richiesta non vi sono prescrizioni o aspetti di rilievo da evidenziare.

Alla luce di quanto sopra riportato, richiamato il parere AIPO - Ufficio operativo di Piacenza rilasciato in data 13.11.2020 Prot.28482 e pervenuto in data 13.11.2020 Prot.8748, si esprimono le seguenti considerazioni: per le aree oggetto di richiesta di asportazione di materiale inerte depositatosi su terreni a seguito della piena del fiume Po del novembre 2019 è in linea generale consentito dagli strumenti urbanistici.

Per quanto di competenza, si esprime, pertanto, *parere favorevole* al rilascio di concessione asportazione di materiale inerte depositatosi su terreni a seguito della piena del fiume Po del novembre 2019, fermo restando il rispetto, nella loro interezza, delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali comunali, ancorché non integralmente riportate nel presente documento, e alle quali si rimanda ed alle prescrizione contenute nel parere AIPO - Ufficio operativo di Piacenza rilasciato in data 13.11.2020 Prot.28482 e pervenuto in data 13.11.2020 Prot.8748.

Distintamente

Il responsabile del Settore
Ing. Arch. Gallonelli Marco
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.